SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014. (13A10349) . . . *Pag.* 1

Ministero dell'interno

DECRETO 21 ottobre 2013.

Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse. (13A10144) . . . *Pag.* 1

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Modenassistenza società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (13A10145). . . . *Pag.* 2

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modenassistenza 1 società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (13A10146). . . . *Pag.* 3

DECRETO 27 novembre 2013.

Revoca del decreto 25 giugno 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Edilizia Branca società cooperativa a responsabilità limitata», in Gubbio. (13A10181). . . . *Pag.* 4

DECRETO 27 novembre 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Fortunata società cooperativa», in Civitavecchia. (13A10182). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 4 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. (13A10166) *Pag.* 5

DECRETO 4 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia». (13A10170). . . . . *Pag.* 6

DECRETO 9 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'Organismo «Consorzio Pascal S.r.l.», in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione. (13A10179) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 10 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'organismo «E.T.C. S.r.l.», in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione. (13A10180) . . . . *Pag.* 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione, ai fini del regime di fornitura, di medicinali anticolinesterasici. (Determina n. 1104/2013). (13A10317) . . . . *Pag.* 10

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg. (Determina n. 1133). (13A10319) . . . . . *Pag.* 10

DETERMINA 12 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa nel periodo maggio 2009-aprile 2011, per il medicinale GONAL-F. (Determina n. 1159/2013). (13A10320). . . . . . *Pag.* 12

DETERMINA 12 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, nel periodo agosto 2011-luglio 2012, per i medicinali BIVIS e GIANT. (Determina n. 1154/2013). (13A10321) *Pag.* 14

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 8 agosto 2013.

Accordo di programma quadro per l'implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino - autorizzazione utilizzo contributi. (Delibera n. 63/2013). (13A10177) . . . . *Pag.* 16

Ufficio territoriale del Governo di Cagliari

DECRETO 28 novembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, assocazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici nel giorno 18 novembre 2013. (13A10175). . . . . *Pag.* 18

Ufficio territoriale del governo di Nuoro

DECRETO 2 dicembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013. (13A10318) . . . . *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino della Puglia

Approvazione delle nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico (13A10178). . . . . . *Pag.* 20

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo

Nomina del conservatore del registro delle imprese (13A10176). . . . . *Pag.* 20

Ministero dell'interno

Comunicato relativo al calendario delle festività della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa meridionale. (13A10086) . . . . . . *Pag.* 20

Soppressione della Parrocchia dei Santi Domenico e Francesco, in Spoleto. (13A10118) . . . . *Pag.* 20

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro, in Spoleto. (13A10119) . . . . *Pag.* 20

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Maria e S. Margherita de' Ricci a Firenze, in Firenze (13A10120). . . . . *Pag.* 20

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia del «Beato Giovanni Paolo II», in Villaricca (13A10121). . . . . *Pag.* 20

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario diocesano «Madonna delle Grazie al Sasso», in Pontassieve. (13A10122) . . . . *Pag.* 20

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa» 50 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti e «Rycarfa» 20 mg, 50 mg e 100 mg Compresse per cani. (13A10069). . . . . *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Chemifarma» polvere per uso orale per polli da carne, tacchini e galline ovaiole. (13A10070). . . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% DOX-AL». (13A10071) . . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Chemifarma» 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e galline ovaiole. (13A10087) . . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 15%» Vetoquinol Italia polvere per uso orale. (13A10088). . . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Trei» polvere solubile per uso orale. (13A10089). . . . . *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Trei» polvere solubile per uso orale. (13A10090). . . . . *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 20% Vetoquinol Italia», polvere per uso orale. (13A10104). . . . . *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Microamox 300 g/kg», premiscela per alimenti medicamentosi per suini. (13A10105). . . . . *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal 4,0 µg/ml», soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette. (13A10106) . . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxid 800 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli da carne e tacchini. (13A10107). . . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax 10 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini. (13A10108) . . . . *Pag.* 23
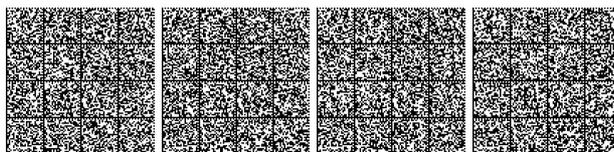
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.950.711.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° dicembre 2013 e scadenza 1° giugno 2014;

Vista la lettera n. 1101966/13 del 27 novembre 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° dicembre 2013, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dello 0,42%, relativamente alla tredicesima cedola, di scadenza 1° giugno 2014.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il Direttore: CANNATA

13A10349

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 ottobre 2013.

Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6, comma 4, lettera *b)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

Visti gli articoli 6 e 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2006, concernente l'individuazione di incarichi da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che risulta necessario costituire un Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dello svolgimento e della promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

1. È istituito il Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, denominato «Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse».

2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale in Roma ed è incardinato nell'Ufficio per le Attività sportive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'art. 1 del

decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2006 dal quale dipende ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse è composto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuto atleta di interesse nazionale ai sensi degli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Compiti del Gruppo sportivo

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si prefigge l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse non persegue finalità di lucro.

Art. 3.

Riconoscimento sportivo ed affiliazione

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, ai sensi della convenzione di collaborazione sportiva stipulata tra il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il 21 febbraio 1978 e successive modificazioni, è riconosciuto ai fmi sportivi ed è affiliato alle Federazioni sportive nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse svolge l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 4.

Sezioni sportive

1. Il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse si articola in sezioni sportive dedicate a singole discipline.

2. L'istituzione, anche in sedi decentrate, e la soppressione delle sezioni sportive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 5.

Statuto

1. Gli organi e il funzionamento del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono stabiliti dallo Statuto di cui all'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 secondo i criteri indicati dal CONI.

2. Il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è delegato ad emanare lo Statuto di cui al comma 1 con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Segno distintivo

1. Per il vessillo, per l'abbigliamento, per l'equipaggiamento tecnico e per gli accessori il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse utilizza un segno distintivo che contiene lo stemma di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

2. La denominazione, le caratteristiche, le dimensioni e l'uso del segno distintivo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Le spese connesse alla istituzione ed al funzionamento del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della Missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, integrati dalle riassegnazioni delle somme versate in entrata a tal fine dal CONI, secondo quanto annualmente disposto dalla legge di bilancio, ovvero da altri enti pubblici e privati, secondo le vigenti disposizioni.

2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: ALFANO

13A10144

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Modenassistenza società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
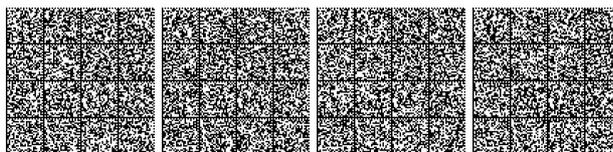
Vista l'istanza del legale rappresentante del 5 novembre 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. Modenassistenza Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Modenassistenza Società cooperativa», con sede in Modena (codice fiscale n. 03407950363), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristiana Biserni, nata a Marino (RM) il 18 luglio 1980, domiciliata in Reggio Emilia, via Sant'Ambrogio, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10145

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modenassistenza 1 società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante della società cooperativa "Modenassistenza 1 - Società cooperativa in liquidazione", del 5 novembre 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società medesima;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Modenassistenza 1 - Societa' cooperativa in liquidazione", con sede in Modena (codice fiscale 02983070364), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, domiciliato in Bologna c/o lo Studio Adamo Massimo, Via Marsili, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A10146

DECRETO 27 novembre 2013.

Revoca del decreto 25 giugno 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Edilizia Branca società cooperativa a responsabilità limitata», in Gubbio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 15/CC/2013 regione Umbria del 25 giugno 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Branca società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto al deposito del bilancio d'esercizio 2011 e ha inoltrato - presso la competente Camera di commercio - anche la pratica relativa all'anno 2012;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 15/CC/2013 regione Umbria del 25 giugno 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Branca società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia), codice fiscale n. 01795880549, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10181

DECRETO 27 novembre 2013.

Annullamento del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Fortunata società cooperativa», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Fortunata società cooperativa», con sede in Civitavecchia (Roma);

Tenuto conto che con formale istanza il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in nome collettivo si è trasformata in società cooperativa solamente in data 11 aprile 2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;
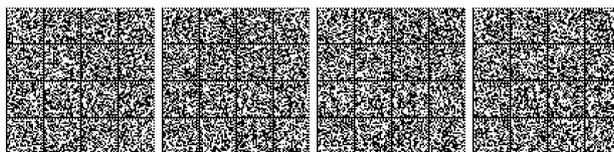
Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Fortunata società cooperativa», con sede in Civitavecchia (Roma), codice fiscale n. 06407070587, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10182

DECRETO 4 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto, l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente «il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo» nell'esercizio 2012, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0115816/13 del 19 luglio 2013, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2014 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata per l'anno 2013;

Visto il provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2014 l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2014 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2014, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2014 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2014, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A10166

DECRETO 4 dicembre 2013.

Determinazione, per l'anno 2014, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private";

Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" nell'esercizio 2012, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0115835/13 del 19 luglio 2013, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2014 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l'anno 2013, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2014 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare per l'anno 2014 alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2014, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2014 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2014, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A10170

DECRETO 9 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'Organismo «Consorzio Pascal S.r.l.», in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Consorzio Pascal S.r.l. del 14 novembre 2013, prot. n. 200218 del 4 dicembre 2013 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita in data 23/10/2013, al n. 173395, con la quale è rilasciato alla società Consorzio Pascal S.r.l., con sede legale in via Scarsellini, 13 - 20161 Milano, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Consorzio Pascal S.r.l., con sede legale in via Scarsellini, 13 - 20161 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'Organismo è altresì autorizzato all'approvazione dei metodi e del personale che esegue giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV (punto 3.1.2 Allegato *I)*.

3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo N.A.N.D.O. (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 9 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10179

DECRETO 10 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all'organismo «E.T.C. S.r.l.», in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società E.T.C. European Technological Certification S.r.l. del 4 dicembre 2013, prot. n. 200283, volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 22 novembre 2013, acquisita in data 09/12/2013, al n. 202672, con la quale è rilasciato alla società E.T.C. European Technological Certification S.r.l., con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, 16 - 20126 Milano, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo E.T.C. European Technological Certification S.r.l., con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, 16 - 20126 Milano, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'Organismo è altresì autorizzato all'approvazione dei metodi e del personale che esegue giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie Il, III e IV (punto 3.1.2 Allegato *I)*.

3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità fino al 21 novembre 2017 (data di scadenza del certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo N.A.N.D.O. (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 10 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10180
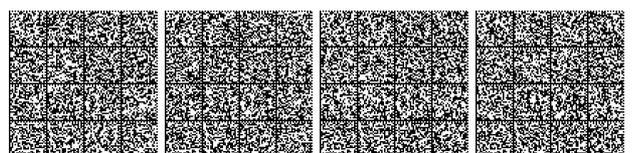
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione, ai fini del regime di fornitura, di medicinali anticolinesterasici. (Determina n. 1104/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 7/8/9 ottobre 2013 che ha deliberato per la riclassificazione del regime di fornitura dei medicinali anticolinesterasici;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali a base di:

ATC N06DA02 DONEPEZIL

ATC N06DA03 RIVASTIGMINA

ATC N06DA04 GALANTAMINA

ATC N06DX01 MEMANTINA

è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL) - neurologo, geriatra, psichiatra.

Restano invariate le condizioni di prezzo e le altre modalità prescrittive.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10317

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg. (Determina n. 1133).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;
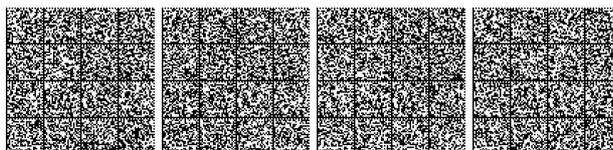
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare l'art. 94, che concerne i medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 21-22 dicembre 2010, relativamente alle confezioni di protossido d'azoto ≤ 20 kg, riclassificate in C-USPL;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 1° e 2 febbraio 2011 in merito all'approvazione della relativa DDL: «DDL sull'uso extraospedaliero del protossido d'azoto», pubblicata sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco, come «nota informativa importante» il 28 febbraio 2011;

Visti i medicinali contenenti protossido d'azoto autorizzati, tra cui: Livopan, Kalinox, Azoto Protossido Rivoira, Azoto Protossido Siad, Azoto Protossido Linde Medicale, Azoto Protossido Criosalento, Azoto Protossido Sol, Azoto Protossido Eurogas, Azoto Protossido Sapio Life, Azoto Protossido Ossigas, Azoto Protossido Medicair, Azoto Protossido Air Liquide Sanità, Alfaprot;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7, 8 e 9 ottobre 2013, con cui sono stati definiti gli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg, quali gli specialisti in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri e gli specialisti in odontoiatria;

Considerato che occorre provvedere, pertanto, alla modifica degli stampati relativi alle confezioni dei medicinali autorizzati, contenenti protossido d'azoto ≤ 20 kg;

Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'Ufficio

Determina:

Art. 1.

Definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg.

È autorizzata la definizione degli specialisti prescrittori delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg, quali gli specialisti in anestesia e rianimazione, gli odontoiatri e gli specialisti in odontoiatria.

Art. 2.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti delle confezioni di medicinali contenenti solo protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10319

DETERMINA 12 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa nel periodo maggio 2009-aprile 2011, per il medicinale GONAL-F. (Determina n. 1159/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 9 marzo 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per i prodotti a base di FSH da DNA ricombinante;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28, 29 e 30 ottobre 2013;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo maggio 2009-aprile 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto GONAL-F, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità ....»

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Merck Serono Spa

Specialità medicinale:GONAL F (sfondamento maggio2009-aprile2011)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 84.936	€ 42.468
Basilicata	€ 38.243	€ 19.121
Calabria	€ 132.508	€ 66.254
Campania	€ 442.072	€ 221.036
Emilia Romagna	€ 737.343	€ 368.671
Friuli V. Giulia	€ 91.143	€ 45.571
Lazio	€ 411.077	€ 205.538
Liguria	€ 64.611	€ 32.306
Lombardia	€ 656.369	€ 328.184
Marche	€ 76.448	€ 38.224
Molise	€ 14.770	€ 7.385
Piemonte	€ 209.946	€ 104.973
Pr. Aut. Bolzano	€ 30.933	€ 15.466
Pr. Aut. Trento	€ 21.090	€ 10.545
Puglia	€ 245.367	€ 122.684
Sardegna	€ 175.891	€ 87.946
Sicilia	€ 356.986	€ 178.493
Toscana	€ 281.478	€ 140.739
Umbria	€ 39.371	€ 19.686
Valle d'Aosta	€ 3.812	€ 1.906
Veneto	€ 343.770	€ 171.885
Italia	€ 4.458.162	€ 2.229.081
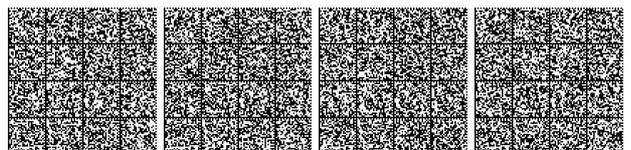
13A10320

DETERMINA 12 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, nel periodo agosto 2011-luglio 2012, per i medicinali BIVIS e GIANT. (Determina n. 1154/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Viste le determine AIFA del 1° luglio 2011 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2011 con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «Bivis» e «Giant»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, nel periodo agosto 2011- luglio 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità delle specialità medicinali, BIVIS e GIANT, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (Allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente determina.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità...».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Specialità medicinale: BIVIS; GIANT
(sfondamento agosto2011-luglio2012)

	Ammontare sforamento
Abruzzo	€ 234.987
Basilicata	€ 100.055
Calabria	€ 363.284
Campania	€ 960.140
Emilia Romagna	€ 738.065
Friuli V. Giulia	€ 206.888
Lazio	€ 1.048.779
Liguria	€ 280.088
Lombardia	€ 1.453.077
Marche	€ 273.778
Molise	€ 54.663
Piemonte	€ 735.293
Pr. Aut. Bolzano	€ 56.104
Pr. Aut. Trento	€ 75.773
Puglia	€ 767.047
Sardegna	€ 307.168
Sicilia	€ 956.259
Toscana	€ 651.617
Umbria	€ 158.721
Valle d'Aosta	€ 20.185
Veneto	€ 751.928
Italia	**€ 10.193.900**

13A10321

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Accordo di programma quadro per l'implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino - autorizzazione utilizzo contributi. (Delibera n. 63/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo - tra l'altro - il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 2, comma 257, autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 - la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi Expo 2015";

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, del sopra citato decreto legge n. 43/2013, il quale prevede che, per assicurare l'attuazione degli interventi nell'area industriale di Piombino e per le relative finalità infrastrutturali, portuali e ambientali, anche in deroga a eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulino un apposito Accordo di Programma Quadro (APQ);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti anche "codice dei contratti pubblici" o "decreto legislativo n. 163/2006"), e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 102 (*G.U.* n. 72/2013), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, revocato quota parte dei contributi già assegnati, all'intervento "Metrotranvia per la città di Bologna" - 1° lotto funzionale, con delibere n. 13/2008, a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, e n. 16/2007, a valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e confluiti per le relative annualità sul capitolo n. 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le note 6 agosto 2013, n. 25553 e 7 agosto 2013, n. 25735, con la quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, trasmesso la documentazione istruttoria e chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento: "Accordo di programma quadro Porto di Piombino. Copertura finanziaria degli impegni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 agosto 2013, n. 3342, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il sopra citato decreto legge 26 aprile 2013, n. 43:

individua, quali interventi urgenti di implementazione infrastrutturale per l'area industriale di Piombino, gli interventi di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, nonché quelli riferiti alla struttura viaria e di bonifica;

stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;

assegna al Commissario straordinario il compito di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti e stabilisce che, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, lo stesso può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino (APP) e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori degli interventi;

prevede che, per assicurare l'attuazione degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulino un apposito Accordo di Programma Quadro (APQ), al fine di individuare le risorse da destinare agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le relative finalità infrastrutturali, portuali e ambientali, anche in deroga a eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, e da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

che lo schema di APQ prevede che le parti firmatarie siano impegnate a realizzare gli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, nonché quelli riferiti alla struttura viaria, oltre che gli interventi di bonifica di aree di proprietà comunale perimetrate nel Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino;

che lo stesso schema di APQ individua un quadro di interventi, riportato nell'allegato 1 della presente delibera, in cui sono indicati rispettivamente il costo, la copertura finanziaria e il soggetto attuatore delle opere da realizzare, per un valore complessivo di 133.133.288,35 euro;

che, per la quota di propria competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di utilizzare 5 milioni di euro, quale quota parte delle citate risorse residue di cui alla delibera n. 102/2012, pari a 19.103.636 euro per il 2013 e a 1.449.086 euro per il 2014, confluite sul capitolo n. 7060 dello stesso Ministero;

Delibera:

1- Autorizzazione all'utilizzo del contributo a valere sulle disponibilità residue di cui alla delibera n. 102/2012

1.1 A copertura degli impegni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) tra il medesimo Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, per la realizzazione di specifici interventi nell'area industriale di Piombino e per le relative finalità di collegamento infrastrutturale, lo stesso Ministero è autorizzato a utilizzare 5 milioni di euro a valere sui contributi residui di cui alla delibera n. 102/2012, disponibili sul proprio capitolo n. 7060.

1.2 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, copia dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, specificando inoltre gli interventi da finanziare a valere sulle risorse di cui al punto 1.1.

1.3 II trasferimento delle risorse di cui al punto 1.1 all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è comunque subordinato alla completa copertura finanziaria del citato Accordo di Programma Quadro.

2. Clausole finali

2.1 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa vigente.

2.2 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato ai diversi progetti di cui all'Accordo di programma in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i progetti stessi.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9; Economia e finanze, foglio n. 392

Allegato 1

Programma degli interventi, relativi costi, copertura finanziaria e soggetto attuatore					
	Denominazione interventi	**Costo (euro)**	**Copertura finanziaria**		**Soggetto Attuatore**
1)	Realizzazione indagini di caratterizzazione dei sedimenti marini del Porto di Piombino	605.998,55*	L.166/2002 (già finanziato con risorse dell' APP e in fase di ultimazione)	605.998,55	Autorità Portuale di Piombino
2)	Interventi Infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale per il rilancio della competitività industriale e portuale del Porto di Piombino	110.927.289,80	APP - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (CdP) con contributo Regionale	50.000.000,00	Autorità Portuale di Piombino
			MATTM DM n. 468/2001	10.800.000,00	
			MATTM - FUI	6.500.000,00	
			MATTM – Del. CIPE n.1/2006	1.900.000,00	
			Fondo perequativo del MIT destinate all'Accordo di programma tra MIT e APP	4.827.289,80	
			MATTM – D.Lgs. n.112/98	5.000.000,00	
			Regione Toscana	6.900.000,00	
			MATTM – Del. CIPE n.1/2006	15.000.000,00	
			MIT –del. CIPE n. ... /2013	**5.000.000,00**	
			APP- L.n. 166/2002 - d.i. n. 357 13/10/2011, d.m. 15/3/2012 n. 06/12. Voce: bonifiche ed escavazioni bacino interno dell'area portuale	5.000.000,00	
	Sub Totale	**111.533.288,35**		**111.533.288,35**	
3)	Bonifica dell'area denominata "Città Futura"	13.500.000,00	MATTM - FUI	13.500.000,00	Comune di Piombino
4)	Messa in sicurezza permanente (MISP) ex Discariche di "Poggio ai Venti"	5.000.000,00	MATTM - FUI	1.900.000,00	Comune di Piombino
			Regione Toscana	3.100.000,00	
5)	Progetto di bonifica relativo al tracciato del "1° lotto della SS 398 di accesso al porto"	1.600.000,00	MATTM - FUI	1.600.000,00	Comune di Piombino
6)	Indagini di caratterizzazione ed eventuale bonifica dell'area "Ex Fintecna"	1.500.000,00	MATTM - FUI	1.500.000,00	Comune di Piombino
	Sub Totale	**21.600.000,00**		**21.600.000,00**	
	Totale generale	**133.133.288,35**		**133.133.288,35**	

13A10177

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAGLIARI

DECRETO 28 novembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, assocazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici nel giorno 18 novembre 2013.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Premesso che il territorio della provincia di Cagliari è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici avvenuti in data 18 novembre 2013;

Viste la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 novembre 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno da tale data, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 122 in data 20 novembre 2013 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del sopraccitato articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13.5.1999, n.133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici nel giorno 18 novembre 2013 nel territorio della provincia di Cagliari sono così individuati:

a) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni;

b) Altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) Associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 novembre 2013

Il Prefetto: GIUFFRIDA

13A10175

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NUORO

DECRETO 2 dicembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013.

IL PREFETTO DI NUORO

Premesso che il territorio di competenza di questa Prefettura - UtG di Nuoro è stato interessato da un grave evento alluvionale a seguito delle precipitazioni eccezionali del 18 novembre 2013;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'Ordinanza n. 122 del 20 novembre 2013, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei suddetti eventi meteorologici;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, laddove stabilisce che:

sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività.

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette erogazioni;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013 nel territorio di competenza di questa Prefettura - UtG di Nuoro sono così individuati:

a) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) Altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) Associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nuoro, 2 dicembre 2013

Il prefetto: MELONI

13A10318
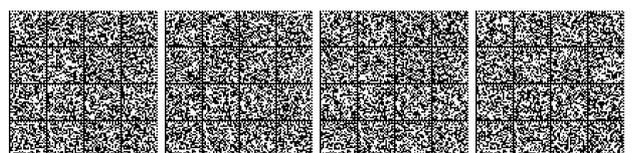
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 26 novembre 2013 e riguardano i territori comunali di Adelfia, Cassano delle Murge, Canosa di Puglia, Lizzanello, Mattinata, Monteiasi. Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'autorità.

13A10178

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, con deliberazione n. 134 del 19 novembre 2013, ha nominato il dott. avv. Marco Randellini, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

13A10176

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al calendario delle festività della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa meridionale.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2015:

7 gennaio - Natale del Signore
8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio
14 gennaio - Circoncisione del Signore
19 gennaio - Santa Teofania
11 aprile - Sabato Santo
12 aprile - Domenica della Santa Pasqua
31 maggio - Domenica della Pentecoste
28 agosto - Dormizione della Madre di Dio

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

13A10086

Soppressione della Parrocchia dei Santi Domenico e Francesco, in Spoleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 dicembre 2013, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Domenico e Francesco, con sede in Spoleto (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria nella Cattedrale, con sede in Spoleto (PG).

13A10118

Soppressione della Parrocchia di S. Pietro, in Spoleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 dicembre 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Pietro, con sede in Spoleto (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Spoleto (PG).

13A10119

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Maria e S. Margherita de' Ricci a Firenze, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia di S. Maria e S. Margherita de' Ricci a Firenze, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di S. Maria e S. Margherita de' Ricci, con sede in Firenze».

13A10120

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia del «Beato Giovanni Paolo II», in Villaricca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 novembre 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia del «Beato Giovanni Paolo II», con sede in Villaricca (NA).

13A10121

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario diocesano «Madonna delle Grazie al Sasso», in Pontassieve.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 novembre 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario diocesano «Madonna delle Grazie al Sasso», con sede in Pontassieve (FI).

13A10122

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa» 50 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti e «Rycarfa» 20 mg, 50 mg e 100 mg Compresse per cani.

Provvedimento n. 850 del 21 novembre 2013

Procedura di mutuo Riconoscimento n. IE/V/0239/001-004/IB/005

Medicinale veterinario "RYCARFA" 50 mg/ml - soluzione iniettabile per cani e gatti e "RYCARFA" 20 mg, 50 mg e 100 mg compresse per cani.

Confezioni: A.I.C. n. 104200.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica denominazione del medicinale.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di denominazione:

da: "RYCARFA"
a: "CARPROXVET".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10069

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Chemifarma» polvere per uso orale per polli da carne, tacchini e galline ovaiole.

Provvedimento n. 878 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario "ERITROMICINA 15% CHEMIFARMA" polvere per uso orale perpolli da carne, tacchini e galline ovaiole.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102937024;

barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 102937012;

sacchetto da 5 Kg - A.I.C. n. 102937036.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì - Cod. Fisc. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: Variazione: modifica tempi di attesa (Revisione - D.M. 4 Marzo 2005).

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne - carne e visceri: 2 giorni;

Tacchini - carne e visceri: 6 giorni (invariato);

Galline ovaiole - uova: 5 giorni (invariato).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10070

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% DOX-AL».

Provvedimento n. 879 del 26 novembre 2013

Medicinale: "ERITROMICINA 15% DOX-AL" 150 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne (broilers), tacchini e galline ovaiole, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. 102941010.

OGGETTO: Variazione: modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005).

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne - carne e visceri: 2 giorni;

Tacchini - carne e visceri: 6 giorni (invariato);

Galline ovaiole - uova: 5 giorni (invariato).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10071

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Chemifarma» 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e galline ovaiole.

Provvedimento n. 877 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario «ERITROMICINA 20% CHEMIFARMA» 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e galline ovaiole.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102936034;

barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 102936010;

sacchetto da 5 Kg - A.I.C. n. 102936046.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in Via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47122 - Forlì - Codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento:

Variazione: modifica tempi di attesa (Revisione - D.M. 4 marzo 2005).

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (D.M. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne - carne e visceri: 2 giorni;

Tacchini - carne e visceri: 6 giorni (invariato);

Galline ovaiole - uova: 5 giorni (invariato).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10087

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 15%» Vetoquinol Italia polvere per uso orale.

Provvedimento n. 876 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario ERITROMICINA TIOCIANATO 15% VETOQUINOL ITALIA polvere per uso orale.

Confezioni:

Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102735014;

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102735026.

Titolare A.I.C: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (FC) - Codice fiscale n. 00136770401.

Oggetto: modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne - Carne e visceri: 2 giorni.

Tacchini:

Carne e visceri: 6 giorni (invariato);

Galline ovaiole:

Uova: 5 giorni (invariato).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10088

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Trei» polvere solubile per uso orale.

Provvedimento n. 881 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario ERITROMICINA 15% TREI polvere solubile per uso orale

Confezioni:

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102946011;

Busta da 1 kg - A.I.C. n. 102946023.

Titolare A.I.C: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Corassori, 62 – 41100 Modena – C.F. 04515040964.

Oggetto: Modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne

Carne e visceri: 2 giorni

Tacchini

Carne e visceri: 6 giorni (invariato)

Galline ovaiole:

Uova: 5 giorni (invariato)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Trei» polvere solubile per uso orale.

Provvedimento n. 880 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario ERITROMICINA 20% TREI polvere solubile per uso orale

Confezioni:

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102945021

Busta da 1 kg - A.I.C. n. 102945019

Titolare A.I.C: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Corassori, 62 – 41100 Modena – C.F. 04515040964.

Oggetto: Modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne

Carne e visceri: 2 giorni

Tacchini

Carne e visceri: 6 giorni (invariato)

Galline ovaiole:

Uova: 5 giorni (invariato)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10090

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina Tiocianato 20% Vetoquinol Italia», polvere per uso orale.

Provvedimento n. 875 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario ERITROMICINA TIOCIANATO 20% VETOQUINOL ITALIA polvere per uso orale

Confezioni:

Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102735014;

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102735026.

Titolare A.I.C: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Piana 265 – 47032 Bertinoro (FC) – c.f. 00136770401.

Oggetto: Modifica tempi di attesa (Revisione D.M. 4 marzo 2005).

È autorizzata, a seguito di revisione (D.M. 4 marzo 2005) per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per i polli da carne: carne e visceri: da 3 giorni a 2 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Polli da carne:

Carne e visceri: 2 giorni

Tacchini:

Carne e visceri: 6 giorni (invariato)

Galline ovaiole:

Uova: 5 giorni (invariato).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Microamox 300 g/kg», premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Provvedimento n. 856 del 21 novembre 2013

Medicinale veterinario, MICROAMOX 300 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni:

Scatola da 10 kg - A.I.C. n. 102474018;

Scatola da 25 kg - A.I.C. n. 102474020.

Titolare A.I.C: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Corassori, 62 – 41100 Modena C.F. 04515040964.

Oggetto: Variazione tipo II: C.I.4 Modifica del paragrafo 4.7 dell'SPC «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione».

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del paragrafo 4.7 dell'SPC «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione» e relativi punti degli stampati illustrativi interessati come di seguito indicato:

4.7 «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione»

La frase è così modificata: «Studi condotti su animali di laboratorio (topi, conigli) non hanno mostrato effetti teratogeni, embriotossici o maternotossici dell'amoxicillina.

La sicurezza del prodotto nelle scrofe in gravidanza e allattamento non è stata dimostrata, pertanto l'impiego durante la gravidanza e l'allattamento deve avvenire dopo valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario responsabile.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10105
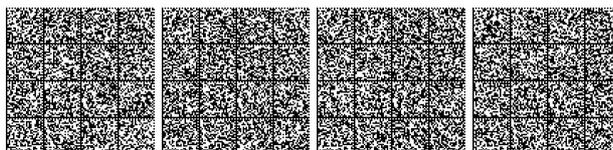
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Receptal 4,0 µg/ml», soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette.

Provvedimento n. 842 del 18 novembre 2013

Medicinale per uso veterinario RECEPTAL, 4,0 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette.

Confezioni:

Scatola con 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017;

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029.

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. con sede in Wim de Körverstraat, 35 – 5831 AN Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Ditta MSD Animal Health S.r.l. Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 – Palazzo Canova – 20090 Segrate (MI)

Oggetto: Variazione tipo II B.II.e.5: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multi dose (o a dose unica, utilizzazione parziale) per uso parentale e di medicinali/immunologici multi dose per uso parentale.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'introduzione di una nuova confezione con un flacone in vetro trasparente di tipo II (50ml) con tappo in gomma alogenobutilica e ghiera di alluminio.

La nuova confezione autorizzata è la seguente:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101394031

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

Scatola con 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017;

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029;

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101394031.

La validità del medicinale veterinario resta invariata e pari a:

validità del medicinale confezionato per la vendita: 18 mesi.

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Il punto 6.5 del SPC si modifica come di seguito indicato:

6.5 «Natura e composizione del confezionamento primario

Flaconi in vetro trasparente di tipo I (10 *ml)* e di tipo II (50 *ml)* con tappo in gomma alogenobutilica e ghiera di alluminio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxid 800 mg/g», polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli da carne e tacchini.

Provvedimento n. 857 del 21 novembre 2013

Medicinale veterinario, AMOXID 800 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli da carne e tacchini.

Confezioni:

Barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102298015;

Barattolo da 358 g - A.I.C n. 102298027;

Barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102298041;

Barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102298039;

Sacco da 4290 g - A.I.C. n. 102298054.

Titolare A.I.C: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Corassori, 62 - 41100 Modena C.F. 04515040964.

Oggetto: Variazione tipo II:C.I.4 Modifica del paragrafo 4.7 dell'SPC «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione».

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del paragrafo 4.7 dell'SPC «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione» e relativi punti degli stampati illustrativi interessati come di seguito indicato:

4.7 «Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione»

La frase è così modificata:

«Studi condotti su animali di laboratorio (topi, conigli) non hanno mostrato effetti teratogeni, embriotossici o maternotossici dell'amoxicillina.

La sicurezza del prodotto nelle scrofe in gravidanza e allattamento non è stata dimostrata, pertanto l'impiego durante la gravidanza e l'allattamento deve avvenire dopo valutazione del rapporto rischio/beneficio da parte del medico veterinario responsabile. Non somministrare ad ovaiole e tacchini in ovodeposizione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax 10 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Provvedimento n. 858 del 21 novembre 2013

Medicinale veterinario DECTOMAX 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 100400.

Variazione II: :C.I.z: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio).

Variazione IA:B.II.b.2 *c)* 1. Aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Titolare A.I.C: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma C.F. 12000641006.

Sono autorizzate, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche dell'SPC e foglietto illustrativo/etichetta a seguito della Decisione della Commissione Europea del 6 settembre 2013 riguardante, nel quadro dell'art. 35 della Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari, iniettabili e per uso topico, contenenti doramectina, destinati ad essere utilizzati per i mammiferi da produzione alimentare, riguardanti i paragrafi di seguito indicari:

4.5 SPC Precauzioni speciali per l'impiego:

Omissis ...

Altre precauzioni.

La doramectina è molto tossica per la fauna del letame e gli organismi acquatici e può accumularsi in sedimenti.

Il rischio nei confronti dell'ecosistema acquatico e della fauna del letame può essere ridotto evitando l'uso troppo frequente o ripetuto della doramectina (e di prodotti della stessa classe di antielmintici) nei bovini e negli ovini.

Il rischio nei confronti dell'ecosistema acquatico verrà ridotto mantenendo i bovini trattati lontani da corsi d'acqua dalle due alle cinque settimane dopo il trattamento.

4.11 SPC Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 70 giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

Non usare in vacche o manze gravide destinate alla produzione di latte per il consumo umano nei 2 mesi prima del parto previsto.

Ovini:

Carne e visceri: 70 giorni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

Non usare in pecore gravide destinate alla produzione di latte per il consumo umano nei 70 giorni prima del parto previsto.

Suini:

carne e visceri: 77 giorni.

5.3 Proprietà ambientali.

Come altri lattoni macrociclici, la doramectina ha il potenziale di influire negativamente su altri organismi.

Dopo il trattamento, l'escrezione di livelli potenzialmente tossici di doramectina può verificarsi per un periodo di diverse settimane. Le feci contenenti doramectina escrete nei pascoli dagli animali trattati possono ridurre l'abbondanza di fauna del letame, che può influenzare la degradazione delle feci.

La doramectina è molto tossica per gli organismi acquatici e può accumularsi in sedimenti.

Inoltre, si autorizza l'aggiunta del seguente sito di fabbricazione, responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, senza il controllo qualitativo dei lotti medesimi: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Lauvain-la Neuve (Belgio).

Resta autorizzato il sito di fabbricazione responsabile del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer PGM, 37530 Pocè-sur Cisse (Francia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto 11 Ottobre 2013 (GURI n. 254 del 29 ottobre 2013), come disposto dallo stesso decreto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10108

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-296) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
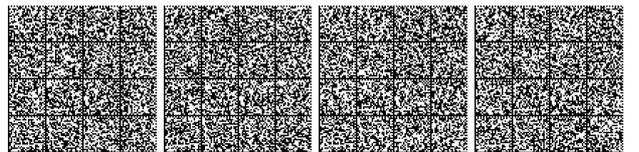
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.